



## COMUNE DI MODENA

### N. 187/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 28/04/2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09:40 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 187**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 428/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il nuovo regolamento della commissione tecnica distrettuale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento per i nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia;

Visto che per un errore materiale informatico all'art. 8 - sanzioni-, lett. c) “termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti”, le lettere a) e b) risultano senza alcuna dicitura;

Ritenuto necessario integrare il testo approvato in modo che in modo che l'art. 8, lettera c) risulti così composto:

“ c) termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti:

qualora, in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e le controdeduzioni del gestore siano ritenute inadeguate, il Comune, ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola infrazione, assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. Il persistere della violazione oltre tali termini può comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Il Comune assegna un ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b), 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) ; in assenza di adeguamento il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio. ”

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

- di rettificare l'errore materiale informatico del regolamento della commissione tecnica distrettuale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento per i nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 428/2019, in modo da rendere completo l'art. 8, lettera c) nel modo che segue:

“ c) termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti:

qualora, in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e le controdeduzioni del gestore siano ritenute inadeguate, il comune, ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola infrazione, assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. Il persistere della violazione oltre tali termini può comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Il Comune assegna un ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b), 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) ; in assenza di adeguamento il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio. ”

- di allegare il regolamento così come risultante dalla rettifica alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di considerare il regolamento allegato interamente sostitutivo di quello approvato con propria precedente deliberazione n. 428/2019.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale  
MARCHIANO' LUISA

**Regolamento per lo svolgimento delle funzioni istruttorie e di vigilanza della commissione tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia**

**1) Autorizzazione al funzionamento.**

Le autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi privati per la prima infanzia destinati a bambini in età 0-36 mesi di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2016 e della direttiva regionale n. 1564/2017 siti nel territorio del comune di Modena sono rilasciate dal Dirigente del Settore Istruzione o dal Dirigente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

I servizi per i quali è prevista l'autorizzazione al funzionamento sono indicati all'art. 1 della direttiva regionale n. 1564/2017:

- nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate a servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);
- servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso i luoghi di lavoro, comprensivi di:
  - a) spazio bambini;
  - b) centro per bambini e famiglie;
  - c) servizi domiciliari;
  - d) servizi sperimentali.

**2) Commissione tecnica distrettuale (art. 22 L.R. 19/2016)**

La Commissione tecnica distrettuale è attivata ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19/2016.

Tale commissione svolge le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 20 e 23 della L.R. 19/2016:

-rilascio dei pareri obbligatori in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati e in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto indicato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 13 maggio 2019 “Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della LR n. 19/2016”.

-vigilanza sui servizi educativi funzionanti sul territorio

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 19/2016 la commissione tecnica distrettuale è composta da soggetti rappresentanti le seguenti professionalità:

-amministrativa, con funzioni di presidente, individuata tra un dirigente/funziionario del Settore Istruzione;

-pedagogica, rappresentata da un pedagogista esperto dei servizi 0-36 mesi, dipendente del Comune, e da un pedagogista esperto di servizi 0-36 mesi, dipendente/collaboratore di uno dei maggiori soggetti privati svolgenti servizi alla prima infanzia sul territorio, per garantire la rappresentanza paritetica del settore privato;

-edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia, individuata tra un dirigente/funziionario del Settore Lavori Pubblici comunale;  
-igienico-sanitaria, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale di Modena.  
E', inoltre, presente un addetto amministrativo del Settore Istruzione, designato dal Dirigente del servizio stesso, con funzioni di segreteria.

In caso di assenza dei componenti nominati, è prevista la possibilità di lavori della commissione alla presenza di membri supplenti.

In caso di necessità, il Presidente della commissione tecnica distrettuale comunale può convocare altri tecnici specializzati a fornire consulenza su tematiche specialistiche.

I componenti la commissione non percepiscono alcun compenso, siano essi membri interni o esterni al Comune di Modena.

### **3) Funzionamento della Commissione.**

La Commissione viene convocata dal Presidente di norma entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di una struttura privata, corredata dai documenti necessari; può essere convocata in sede di attività di vigilanza in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità.

E' facoltà della commissione - in ogni momento dell'istruttoria finalizzata al rilascio o modifica di autorizzazione al funzionamento - ottenere dal richiedente le integrazioni indispensabili all'esame della domanda e delucidazioni necessarie per il pieno apprezzamento della stessa. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il termine per la risposta da parte del Comune viene sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti.

Se i documenti, integrazioni o chiarimenti sono finalizzati al controllo della struttura, questi devono essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta o nei tempi più brevi resi necessari da motivi di sicurezza, igiene o sanità della struttura.

La Commissione funziona di regola con la presenza della totalità dei componenti.

In caso di impossibilità per uno o più componenti a partecipare o a inviare un proprio sostituto, qualora vi sia urgenza di deliberare, il Presidente può promuovere comunque la decisione della Commissione - con una presenza minima di 3 componenti - che poi trasmette agli assenti e al Dirigente del Settore Istruzione.

La commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti.

### **4) Svolgimento delle funzioni autorizzatorie.**

La commissione rilascia il parere obbligatorio al Dirigente del Settore Istruzione competente per l'adozione del provvedimento.

Il richiedente che si sia vista negata l'autorizzazione al funzionamento potrà ripresentare istanza, documentando preventivamente - o contestualmente alla nuova richiesta - l'eliminazione degli elementi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che strutturali.

Ad analogo percorso può adire il gestore che, a seguito di irregolarità accertate, abbia subito la revoca di una precedente autorizzazione al funzionamento ed abbia poi provveduto al ripristino delle condizioni previste dalle normative regionali e locali.

## **5) Svolgimento dell'attività di vigilanza.**

Il Presidente, sia in sede di attività istruttoria al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sia in sede di vigilanza, può delegare singoli componenti con specifiche competenze tecniche a svolgere sopralluoghi presso le strutture in esame per verificare la esistenza/permanenza di specifici requisiti di ordine strutturale ed organizzativo, per poi riferire alla commissione.

La commissione, qualora sussistano ragioni di particolare complessità che richiedano l'intervento di professionalità specifiche, può incaricare tecnici interni o esterni al Comune.

Il Presidente dà comunicazione di tali verifiche o controlli ai servizi autorizzati al funzionamento con comunicazione preventiva.

Per ogni servizio di nido pubblico o privato, il Dirigente del settore Istruzione designa un addetto con professionalità adeguata con funzioni di supporto all'organizzazione, all'attività progettuale, confronto e verifica.

Quando da ispezioni, verifiche o segnalazioni emergano inadempienze oppure la carenza di requisiti strutturali e/o organizzativi da parte di nidi o altri servizi educativi funzionanti, la commissione può decidere di contestare per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, richiedendo giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta o in tempi più brevi in caso ciò sia reso necessario da motivi di igiene, sanità o sicurezza.

Il soggetto gestore può rispondere per iscritto o chiedere di essere sentito dalla commissione

Nel caso le giustificazioni/spiegazioni pervenute non siano ritenute esaustive, la commissione propone l'applicazione di una sanzione che verrà irrogata dal Dirigente del Settore Istruzione competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

Contro la determina di detto Dirigente che irroga la sanzione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso, entro 30 gg. dalla notifica.

Quando l'inadempienza crei grave pregiudizio per i fruitori del servizio, il Dirigente di Settore ordina al soggetto gestore l'adozione di misure che risolvano immediatamente la situazione di pregiudizio o, in mancanza, dispone la cessazione temporanea dell'attività.

## **6) Termini per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.**

L'autorizzazione al funzionamento o la modifica di precedente autorizzazione di un servizio di nido o altro servizio educativo, qualora l'istruttoria dia esito favorevole, viene fornita di norma entro 60 giorni dalla richiesta, salvo insorga l'esigenza di approfondimenti su temi specifici che coinvolgano enti o soggetti esterni; in quest'ultimo caso i termini vengono sospesi per il tempo strettamente necessario all'ottenimento dei pareri o chiarimenti richiesti. Entro lo stesso lasso di tempo, qualora l'istruttoria dia esito negativo, viene comunicato il diniego all'autorizzazione.

## **7) Servizi ricreativi**

I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R. 19/2016 non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento, ma, come specifica la norma richiamata, sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo vaccinale.

I gestori, al più tardi contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando l'apposita modulistica.

La commissione può prevedere anche l'effettuazione di sopralluoghi per verificare il corretto utilizzo dei servizi ricreativi, per i quali non esiste autorizzazione al funzionamento, ma per i quali è necessario che siano rispettati i requisiti in materia di sicurezza e salute previsti dalla normativa vigente, come previsto all'art. 9 della LR 19/2016.

## **8) Sanzioni**

### **–a) Mancanza di autorizzazione al funzionamento**

Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di € 10.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini ; la sanzione è ridotta a € 6.000,00 in caso il gestore abbia comunque presentato richiesta di autorizzazione. Fermo restando il provvedimento di chiusura immediata al verificarsi di analoghe condizioni, la sanzione è fissata in Euro 5.000,00 per l'avvio di un servizio ricreativo per la prima infanzia di cui all'art. 9 della stessa legge regionale 19/2016 senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività La commissione assegna al soggetto gestore del servizio un termine di 30 giorni entro il quale presentare regolare domanda di autorizzazione corredata di tutta la necessaria documentazione o inoltrare regolare segnalazione certificata di inizio attività, in caso di servizio ricreativo.

Decorso inutilmente detto termine il Comune, su proposta della commissione, dispone la chiusura immediata del servizio, ovvero, in casi eccezionali in cui la commissione valuti che la cessazione immediata dell'attività possa arrecare eccessivo pregiudizio agli utenti, il Comune può assegnare un termine non superiore a 3 mesi per la cessazione dell'attività.

### **-b) Mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori per il funzionamento dei servizi educativi**

La commissione propone comunque al Comune l'irrogazione di una sanzione amministrativa variabile da € 2.000,00 a € 6.000,00, a seconda della gravità della/e mancanza/e e del ripetersi della stessa/e come previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 19/2016.

Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

- € 2.000,00 per l'inadeguatezza dei titoli di studio del personale educatore, per l'insufficiente dotazione degli spazi esterni e interni, in relazione al progetto presentato in sede di richiesta di autorizzazione, per l'assenza di uno spazio destinato ai genitori, per il possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta, per modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento, per l'utilizzo –



anche parziale - dei locali compresi nella autorizzazione in essere per erogare servizi educativi non previsti nell'autorizzazione stessa, per ogni altra difformità lieve alle norme vigenti ed a quanto previsto nell'autorizzazione, che non siano pregiudizievoli alle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti;

- da € 2.001,00 a € 4000,00 per dotazione di sanitari inferiore a quanto richiesto (n. vasi o lavabi), mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, superamento del numero dei bambini ospiti della struttura rispetto agli autorizzati fino ad un massimo del 20%, mancato soddisfacimento dei parametri previsti dal regolamento edilizio comunale e **dalle norme di igiene pubblica** negli ambienti destinati ai bambini (condizioni di altezza, luminosità, areazione, ecc.), assenza di locali o spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari, igiene insufficiente dei locali destinati ad attività e servizi generali, arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie, altre carenze di media rilevanza non tali da mettere a rischio la salute e sicurezza degli utenti;

- da € 4.001,00 a € 6.000,00 per altre carenze nei servizi igienici destinati ai bambini o agli adulti, superamento di oltre il 20% rispetto a quanto autorizzato nel numero dei bambini ospiti della struttura, rilevanti carenze riscontrate nella cucina o nel terminale attrezzato per la preparazione e/o distribuzione della refezione, mancata presenza di un piano di evacuazione per le situazioni di emergenza, condizioni di igiene inadeguate degli spazi utilizzati dai bambini e/o del terminale attrezzato, utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini e gli adulti, altre carenze gravi di tipo strutturale o igienico.

Gli importi di dette sanzioni potranno essere aumentati fino a € 10.000,00 al verificarsi di:

- mancata ottemperanza ai termini di regolarizzazione per infrazioni gravi;
- persistenza della mancata ottemperanza oltre il doppio del termine fissato per la regolarizzazione;
- nuova irregolarità riscontrata e/o persistenza di una precedentemente rilevata entro 6 mesi dalla data di irrogazione dell'ultima sanzione;
- in caso di infrazioni che comportino pericolo per la sicurezza e salute degli utenti e degli operatori.

Qualora venissero riscontrate carenze gravi e tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e operatori del servizio resta ferma la facoltà del Dirigente del Settore Istruzione di disporre la chiusura immediata dell'attività, oltre alla applicazione di una sanzione amministrativa nella misura massima prevista dalla normativa regionale.

### **c) Termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti:**

Qualora, in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e le controdeduzioni del gestore siano ritenute inadeguate, il Comune, ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola infrazione, assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;

- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

Il persistere della violazione oltre tali termini può comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

Il Comune assegna un ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b), 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c); in assenza di adeguamento il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

### **9) Rinvio.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia, con particolare riferimento alla direttiva della Giunta Regionale 1564/2017.



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA . DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1079/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(GUERRA PATRIZIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE  
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE  
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E  
ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA  
INFANZIA . DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA  
ERRORE MATERIALE**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 1079/2020, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

Modena li, 23/04/2020

Sottoscritto dal firmatario della proposta  
GUERRA PATRIZIA



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA . DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1079/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 24/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA . DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1079/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 27/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 187 del 28/04/2020**

**OGGETTO : REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA  
DISTRETTUALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL  
FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO PER I NIDI E ALTRI  
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE  
MATERIALE**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/05/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/05/2020

Modena li, 26/05/2020

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**